

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19342 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 29/09/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

GRUPPO FRIGENI S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente all'avv. GLADYS CASTELLANO, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

mento di competenza
za

RICORRENTE

contro

IMMOBILIARE CABINA CAPRIATE S.R.L.

INTIMATA

avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.1179/15, pubblicata il 19 maggio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria SOLDI, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. - Il Gruppo Frigeni S.r.l. ha convenuto in giudizio l'Immobiliare Cabina Capriate S.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6009/14, emesso il 28 ottobre 2014, con cui il Tribunale di Bergamo gli ha intimato di pagare alla convenuta l'importo di Euro 173.000,00, oltre interessi, a titolo di restituzione di un finanziamento infruttifero erogato nel mese di dicembre 2009.

A sostegno della domanda, ha eccepito preliminarmente che l'art. 22 dello statuto sociale prevede il deferimento ad un arbitro delle controversie insorte tra i soci o tra gli stessi e la società, affermando in subordine l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia d'impresa. Nel merito, ha eccepito che il pagamento effettuato dall'Immobiliare Cabina Capriate nell'anno 2009 non costituiva un finanziamento in favore di essa attrice, ma la restituzione di un finanziamento erogato dai soci, opponendo comunque in compensazione i crediti derivanti da finanziamenti precedentemente effettuati in favore della società.

2. — Con sentenza del 19 maggio 2015, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia d'impresa territorialmente competente, revocando il decreto ingiuntivo.

Premesso infatti che, nel ricondurre le rispettive ragioni di credito ai rapporti societari intercorsi con la convenuta, l'opponente non si è limitata a far valere tali rapporti in via di eccezione, al fine di paralizzare la domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento del diritto alla restituzione del finanziamento soci deliberato nell'anno

9



2006, da opporre in compensazione al credito azionato in via monitoria, il Tribunale ha ritenuto che la cognizione della causa spetti, anche per ragioni di connessione, alla Sezione specializzata in materia d'impresa, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. a), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

3. — Avverso la predetta sentenza il Gruppo Frigeni ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. L'Immobiliare Cabina Capriate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. — A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente afferma che, nel dichiarare la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa territorialmente competente, il Tribunale di Bergamo ha accolto un'eccezione sollevata in via subordinata, omettendo di prendere in esame quella di arbitrato formulata in via principale. Premesso che l'art. 22 dello statuto dell'Immobiliare Cabina Capriate prevede il deferimento di qualsiasi controversia insorta tra i soci o tra gli stessi e la società, ed avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad un arbitro nominato dal presidente del tribunale del distretto in cui ha sede la società, sostiene che tale clausola deve considerarsi perfettamente valida ed efficace, in quanto, oltre a risultare stipulata in forma scritta e ad avere un oggetto determinato, demanda la designazione dell'arbitro ad un soggetto estraneo alla società e si riferisce alle controversie relative a diritti disponibili. Essa trova pertanto applicazione anche al giudizio in esame, nel quale è stato dedotto che il pagamento effettuato dall'Immobiliare Cabina Capriate non costituisce un finanziamento erogato da quest'ultima in favore di essa ricorrente, ma la restituzione di un finanziamento soci, e che comunque il relativo credito dev'essere compensato con quelli derivanti da precedenti finanziamenti effettuati dai soci.

0



2. — In quanto volto a far valere l'omesso esame dell'eccezione di arbitrato proposta in via prioritaria rispetto a quella d'incompetenza accolta dalla sentenza impugnata, il regolamento deve ritenersi ammissibile, riflettendo una questione di competenza avente carattere preliminare rispetto a quella esaminata dal Giudice di merito, la cui statuizione in ordine alla competenza, in quanto incompatibile con l'accoglimento della predetta eccezione, si traduce nell'implicito rigetto della stessa, con la conseguente configurabilità dell'interesse all'impugnazione, ricollegabile alla circostanza che la ricorrente, pur essendo risultata vittoriosa in ordine alla questione subordinata, deve considerarsi soccombente in ordine a quella proposta in via principale (cfr. Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2016, n. 1400).

3. — Il ricorso è peraltro fondato.

L'esame diretto dell'atto di citazione, al quale questa Corte può procedere in sede di regolamento di competenza, operando come giudice anche del fatto, consente di rilevare che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, la società ricorrente ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito sotto un duplice profilo: essa non si è infatti limitata a sostenere la riconducibilità della controversia al novero di quelle che l'art. 3, comma secondo, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003 attribuisce alle sezioni specializzate in materia d'impresa, ma ha fatto valere anche la clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dello statuto dell'Immobiliare Cabina Capriate, ai sensi della quale tutte le controversie che insorgano tra i soci o tra questi ultimi e la società ed abbiano ad oggetto diritti disponibili, escluse quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere deferite al giudizio di un arbitro nominato dal presidente del tribunale del distretto in cui ha sede la società. Il carattere prioritario del profilo concernente la sottrazione della controversia alla giurisdizione ordinaria, rispetto a quello riflet-

09



tente l'attribuzione della competenza alla sezione specializzata, emerge con chiarezza non solo dalla collocazione topografica della relativa deduzione, contenuta nel primo motivo di opposizione, ma anche dalla precisazione, compiuta in apertura del secondo motivo, che l'incompetenza del Tribunale di Bergamo in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Brescia, fatta valere con tale motivo, è stata eccepita «*in via degradata [recte: gradata] rispetto alla precedente motivazione*». Non può pertanto dubitarsi della volontà della ricorrente di avvalersi in via principale della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, la cui portata, consistente nella devoluzione all'arbitro delle controversie derivanti dai rapporti interni alla società, consente di estenderne l'ambito applicativo anche alle domande reciprocamente proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo e con l'atto di opposizione.

Se è vero, infatti, che la pretesa avanzata nel procedimento monitorio risulta priva di apparente collegamento con il rapporto sociale, trovando fondamento in un comune finanziamento asseritamente accordato dall'Immobiliare Cabina Capriate al Gruppo Frigeni, è anche vero, però, che le eccezioni da quest'ultimo sollevate, in quanto riflettenti l'avvenuta concessione di finanziamenti da parte dei soci in favore della società e la compensazione dell'importo da quest'ultima dovuto in restituzione con quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, presuppongono la verifica della riconducibilità dell'erogazione al rapporto sociale e la ricostruzione delle posizioni soggettive delle parti derivanti da ulteriori rapporti aventi origine dal contratto di società, la cui devoluzione alla cognizione dell'arbitro trova giustificazione nell'ampia formulazione letterale della clausola statutaria, la quale esclude dalla competenza arbitrale soltanto le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbliga-

g



torio del pubblico ministero. Tali controversie sono essenzialmente quelle che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non possono costituire oggetto di compromesso, ovvero sia, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, quelle che, oltre ad essere sottratte alla volontà individuale delle parti, in quanto riguardanti interessi della società o la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o di terzi, risultano indisponibili anche dalla volontà collettiva espressa dalla società, secondo le regole della propria organizzazione interna, riflettendo interessi tutelati da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione da parte dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13031; Cass., Sez. I, 12 settembre 2011, n. 18600; 23 febbraio 2005, n. 3772). A tale categoria non appaiono riconducibili le domande reciprocamente proposte dalle parti nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, le quali, pur traendo origine da vicende interne alla società, ed avendo il loro fondamento nei rapporti tra quest'ultima ed i soci, non coinvolgono interessi della società o di terzi la cui protezione risulti affidata a norme inderogabili, con la conseguenza che devono ritenersi liberamente deferibili alla cognizione arbitrale.

4. — La sentenza impugnata va pertanto annullata, con la conseguente dichiarazione della competenza dell'arbitro.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza dell'arbitro previsto dall'art. 22 dello statuto dell'Immobiliare Cabina Capriate S.r.l.; condanna l'Immobiliare Cabina Capriate S.r.l. al pagamento delle spese pro-

J



cessuali, che si liquidano per il giudizio di primo grado in Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il regolamento di competenza in Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2016, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile

CP